

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2002, n. 0354/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia.

Art. 1
(Finalità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comunità montane, a Comuni e loro Consorzi, ricadenti nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva 75/273/C.E.E., contributi pari all'ottanta per cento della spesa ammissibile e comunque nei limiti della disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di spesa, per studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia finalizzati a ridurre la polverizzazione e la frammentazione.

Art. 2
(Modalità per la richiesta dei contributi)

1. Le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi che intendono effettuare gli studi di cui all'articolo 1 presentano alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio della bonifica ed irrigazione - apposita domanda di contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. La domanda di finanziamento è presentata dal legale rappresentante della Comunità montana, del Comune competente per territorio o del Consorzio di Comuni interessati dagli studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà.

3. Ai fini dell'istruttoria alla domanda di contributo devono essere allegati:
- a) relazione illustrativa nella quale si evidenzia:
 - la superficie complessiva interessata dallo studio;
 - il numero delle particelle fondiarie;
 - il numero di imprenditori agricoli a titolo principale operanti sul territorio;
 - il numero di proprietari fondiari;
 - la situazione attuale dell'ordinamento produttivo della zona interessata dallo studio;
 - gli obiettivi da raggiungere ed un'analisi dei benefici conseguibili a seguito della eventuale realizzazione delle previsioni dello studio;
 - b) planimetrie in scala adeguata per l'individuazione della superficie interessata dallo studio;
 - c) preventivo di spesa con l'indicazione delle fasi che si intendono seguire nella realizzazione dello studio.

Art. 3
(Determinazione delle priorità)

1. In caso di presentazione di più domande egualmente rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, il contributo sarà concesso alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi

secondo le priorità determinate per ogni singolo studio dalla sommatoria dei punteggi dei seguenti parametri:

- a) Enti che abbiano già realizzato studi analoghi nel proprio territorio: punti 50
- b) interventi in aree agricole interessate dal maggior numero di aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale:
 - fino a 5 aziende: punti 20
 - da 6 a 10 aziende: punti 30
 - oltre 10 aziende: punti 50
- c) interventi in aree agricole interessate dal maggior numero di ditte catastali:
 - fino a 50 ditte: punti 20
 - da 51 a 100 ditte: punti 30
 - oltre 100 ditte: punti 50
- d) grado di frammentazione della proprietà, intesa quale rapporto tra il numero delle particelle fondiari dell'area interessata e il numero dei proprietari fondiari:
 - fino a 5: punti 20
 - da 6 a 15: punti 30
 - oltre 15: punti 50
- e) rapporto tra l'area della superficie interessata espressa in ettari ed il numero delle particelle fondiari dell'area medesima:
 - fino a 0,1: punti 50
 - da 0,11 a 0,2: punti 30
 - oltre 0,2: punti 10

Art. 4

(Collaborazioni professionali)

1. Le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi richiedenti il contributo possono avvalersi della collaborazione di altre Istituzioni pubbliche o private e di figure professionali qualificate nel settore. L'Amministrazione regionale rimane comunque, e a tutti gli effetti, estranea ai predetti rapporti di collaborazione.

Art. 5

(Spesa ammissibile)

1. La spesa ammissibile di cui al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, è costituita dagli oneri sostenuti per la redazione dello studio e verrà liquidata, con il sistema a consuntivo, sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 6

(Norme procedurali)

1. Le attività finanziabili sono quelle effettuate successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Con il provvedimento di concessione del contributo può essere erogato, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione fino al settanta per cento dell'ammontare del contributo medesimo.

2. La liquidazione finale del contributo è effettuata a seguito della verifica della rendicontazione, allegata alla domanda di liquidazione finale medesima, presentata dal beneficiario ai sensi del Capo III, Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Il beneficiario è tenuto a presentare alla Direzione regionale dell'agricoltura, in duplice copia, lo studio realizzato.

4. Il termine per la realizzazione degli studi e per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo a saldo è fissato in 36 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo emesso dal Direttore del Servizio della bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura.

5. Eventuali proroghe potranno essere concesse sulla base di richiesta debitamente motivata da parte del beneficiario.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.